

Bolzano, 6 marzo 1990

Accordo per l'estensione del sistema ad agente unico sui servizi di trasporto pubblico extraurbani di competenza della Provincia di Bolzano.

Ai fini di verificare le condizioni di regolarità e sicurezza dei servizi e l'applicazione delle norme di tutela dei diritti dei lavoratori interessati, l'azienda che per realizzare una maggiore efficienza tecnico-economica intende procedere alla istituzione, su uno o più servizi da essa svolti, del sistema ad agente unico deve presentare domanda di autorizzazione all'ente concedente.

La domanda deve contenere:

- a) Le indicazioni dei percorsi (linee) sui quali si intende attuare il sistema ad agente unico e le ragioni tecnico-economiche che giustificano l'introduzione di tale sistema.
- b) Il numero di agenti che si rendono disponibili a seguito del provvedimento.
- c) I programmi di utilizzo del personale di cui alla lettera b) nell'ambito della organizzazione aziendale e gli eventuali impegni per corsi di riqualificazione.
- d) Le eventuali modifiche nello svolgimento del servizio che si rendono necessarie per attuare il provvedimento.
- e) Gli eventuali provvedimenti che si intendono adottare ai fini di garantire la sicurezza del servizio.
- f) I risultati conseguiti durante l'eventuale periodo di sperimentazione autorizzato secondo quanto previsto in seguito.
- g) Le aziende interessate dovranno far pervenire, per l'esame la documentazione di cui ai punti a) e f) alla stessa R.S.A.
- h) Tale esame dovrà esaurirsi nel termine massimo di 30 giorni dalla data di convocazione delle R.S.A. da parte della direzione aziendale ed, ove non comporti l'auspicato accordo, sarà dalle parti immediatamente demandato alle rispettive OO.SS., perchè queste possano prendere atto delle questioni controverse appron-

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

dirne i termini e ricercare una soluzione che tenga conto dei diversi interessi, espletando il loro mandato entro 30 giorni dalla data di convocazione all'uopo fissata dalle Organizzazioni datoriali innanzi costituite.

- i) Le eventuali modifiche concordate a seguito di incontri tra aziende e R.S.A.
- l) Le eventuali controdeduzioni della R.S.A.
- m) Agli agenti unici l'Azienda comunica per iscritto le eventuali attività complementari che devono essere effettuate compatibilmente al tipo di servizio su quella linea.

In via indicativa si esclude che il bagaglio ingombrante venga collocato all'interno dell'autobus; si considerano compatibili ad es. il trasporto medicinali, bagagli di piccole dimensioni, comunque le specificità dei trasporti sulle singole linee vengono concordate con le R.S.A., nel presupposto organizzativo aziendale di escludere lo sviluppo di questo servizio nell'ambito delle attività aziendali. Ove non si raggiunga l'accordo con le R.S.A. e la Direzione aziendale si rinvia alle parti firmatarie.

L'azienda può richiedere all'ente concedente la sperimentazione del servizio ad agente unico su linee per le quali intende presentare domanda di autorizzazione all'esercizio definitivo con tale sistema. La domanda di sperimentazione deve precisare la durata e gli eventuali provvedimenti che si rendono necessari di fini di garantire la sicurezza dei servizi.

La richiesta di sperimentazione deve essere concordata con la R.S.A. 30 giorni prima del suo invio e devono essere assicurati i diritti degli agenti interessati dal provvedimento.

Agli agenti unici sono riconosciute le indennità e le condizioni normative previste dal contratto nazionale di lavoro del settore e dagli accordi integrativi interaziendali vigenti.

La responsabilità dell'agente unico per gli eventuali viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio dovrà essere valutata previo esame tra agente unico e Direzione. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato.

Nei procedimenti civili o penali a carico dell'agente unico, per fatti connessi all'espletamento del servizio l'azienda assicura l'assistenza legale.

I benefici previsti dal presente accordo si intendono estesi anche a tutti gli agenti unici che attualmente già operano in tale mansione. Si conviene altresì che gli stessi benefici si applichino nella fase di sperimentazione.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

## NOTA AGGIUNTIVA:

Richiamando quanto nello spirito del punto e) ed m) nell'ambito delle linee sulle quali il sistema ad agente unico è operante le R.S.A. signaleranno alla direzione particolarità al fine di affrontare gli opportuni interventi interessando anche direttamente le amministrazioni pubbliche locali.

DELEGAZIONE REGIONALE FENIT

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILT-UIL

ASGB

S.A.D.